DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



COMUNE DI BOGOGNO Provincia di Novara

P.zza Dott. Orazio Palumbo 5 - Cap. 28010 C.F. 00429660038 Tel. 0322.808805-fax 0322.809942

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

GESTIONE
DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE
ANNI SCOLASTICI: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
– 2022/2023

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81	1
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DEL	
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
CONCIDED A GIONA CHINED A L	•
CONSIDERAZIONI GENERALI	<u> 3</u>
REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI	4
TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI	4
TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATISTIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	4
ANA CDA FICA ADDA I TO	_
ANAGRAFICA APPALTO	<u> 5</u>
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	6
<u>MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE</u>	<u> 7</u>
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	7
Interferenze individuate	0
INTERFERENZE INDIVIDUATE	ð
COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO	12
STIMA COSTI DI INTERFERENZA	12
511IYIA CU511 DI IIVIERFERENZA	14

GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE

Pagina 3 di 13

Dati appaltatore

Azienda	Comune di Bogogno
Datore di lavoro	Andrea Guglielmetti
R.S.P.P.	Zeno Moretti

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le Aziende appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle "Linee Guida per l'applicazione del **DPR 222/2003**", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziano come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

"Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. XIII del D. Lgs.50/2016.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 97 c. 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la Azienda procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- 1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- 2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- 3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- 4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Art. 97 comma 5 del Codice degli Appalti – D.lgs. 50/2016, prevede che: "la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14.

Inoltre il nuovo Codice degli Appalti – D.lgs. 18.04.2016 n. 50 –:

- nel comma 15 dell'articolo 23, per gli appalti di servizi, prevede la necessità di indicare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- nell'articolo 1, comma 2 precisa che l'offerta relativa al prezzo indica, distintamente e fra l'altro, il corrispettivo per i costi della sicurezza;
- nell'articolo 97, comma 5, lettera c), prevede quale causa di anomalia dell'offerta la non congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

ANAGRAFICA APPALTO

OGGETTO DEGLI APPALTO

GESTIONE DEL SERVIZIO di Micro Nido

L'appalto ha per oggetto la **gestione autonoma del servizio di MICRO NIDO** presso l'edificio di proprietà comunale, comprendente il servizio didattico - educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione in loco di tutti i pasti, la loro distribuzione, l'assistenza, il servizio di igiene e pulizia dei locali. secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel capitolato.

Comune di Bogogno

Piazza Dottore Orazio Palumbo, 5 28010 Bogogno (NO) - Italy Telefono (+39)0322.808805 Fax (+39)0322.809942

EMail: municipio@comune.bogogno.no.it PEC: bogogno@cert.ruparpiemonte.it

Codice fiscale: 00429660038 Partita Iva: 00429660038

Datore di lavoro: Andrea Guglielmetti

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Zeno Moretti

Azienda - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Ente: Comune di Bogogno

Datore di lavoro per i servizi in appalto: Andrea Guglielmetti

Referente: Dorella Dott.ssa Lorenzi

Scuola: MICRO NIDO Comunale denominato "La Valle dei Gamberi"

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di

aggiudicazione appalto) Indirizzo sede legale: Indirizzo unità produttiva: Codice Fiscale e P.IVA:

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico Competente

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la gestione autonoma del servizio di MICRO NIDO presso l'edificio di proprietà comunale, comprendente il servizio didattico - educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione in loco di tutti i pasti, la loro distribuzione, l'assistenza, il servizio di igiene e pulizia dei locali.

La struttura comunale è stata autorizzata al funzionamento in data 01.10.10, successivamente integrata con deliberazione ASL 1011 del 21/12/2012 e possiede tutti i requisiti strutturali, come previsto dalla normativa regionale e può ospitare fino a 20 bambini.

Il MICRO NIDO Comunale denominato "La Valle dei Gamberi" è una struttura su unico piano, interamente realizzata in bioedilizia ad elevata efficienza energetica, inserita in un contesto adiacente alla scuola dell'Infanzia Statale, sita nell'Area Civica di Bogogno in Piazza Montessori, n. 1. L'edificio è stato costruito con una tecnica del tipo ad elementi prefabbricati con materiali idonei a determinare la classificazione dell'edificio in classe A secondo il modello "clima haus", che permette un'elevata efficienza termica grazie ad una particolare attenzione nell'uso di materiali isolanti. La necessità di limitare la dipendenza da fonti fossili per l'approvvigionamento di energia, punto cardine di un progetto di struttura eco sostenibile, ha reso necessaria la scelta di particolari accorgimenti a livello impiantistico. La presenza di un impianto per la produzione di energia elettrica con moduli fotovoltaici, dimensionato in modo da garantire la fornitura di energia per l'alimentazione di utenze elettriche ordinarie, ventilazione meccanica e recupero termico, pompa di calore reversibile per la generazione di calore e climatizzazione. Per la produzione di acqua calda sanitaria sono stati installati collettori solari termici in grado di garantire l'approvvigionamento idrico richiesto. Il progetto prevede il rispetto delle norme di sicurezza per quanto riguarda impianti, rischio di incendio, norme generali anti-infortunio e anticaduta.

Il servizio, oggetto del presente capitolato, è inteso come "servizio socio – ludico – educativo" d'interesse pubblico nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia e sociosanitaria dell'Ente Locale, accoglie bambini da tre mesi a tre anni d'età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale per la gestione ed il controllo del MICRO NIDO Comunale di Bogogno. I servizi da prestarsi nell'ambito dell'autonomia organizzativa dall'Aggiudicatario, fuori da ogni rapporto di subordinazione nei confronti del Comune di Bogogno, comprendono le prestazioni connesse al regolare funzionamento del micronido con la gestione integrale del servizio nei giorni da lunedì a venerdì orario 7:30 – 18:00 (tempo prolungato), chiusura estiva mese di AGOSTO e vacanze di Natale e Pasqua;

Deve essere garantita la possibilità di fruire del tempo parziale 7:30/13:30 e del tempo pieno 8:30/16:30

Potranno essere previste dal concessionario attività integrative al di fuori dell'orario come sopra disciplinato, con tariffe definite dal concessionario stesso.

NORME ALIMENTARI

Il servizio di refezione è assicurato dal soggetto gestore, utilizzando la cucina interna dell'asilo nido dotato di piastre ad induzione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione e rispettare le norme igienico sanitarie vigenti in materia. Per i bambini sino all'anno di età si seguono le normali regole di svezzamento, dopo i 12 mesi si servono piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore approvato dall'ASL, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

I menù sono distinti in menù estivo e menù invernale.

GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE

Pagina 7 di 13

Per i bambini con particolari problemi alimentari sono seguite le diete indicate dal servizio di igiene degli alimenti e nutrizione su espressa richiesta inoltrata dalla famiglia alla ditta secondo le modalità stabilite dall'ASL.

In nessun caso possono essere consumati cibi e bevande portati da casa.

Il concessionario deve prevedere ad applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e deve inoltre procedere all'esecuzione delle analisi, con costi a suo completo carico.

Deve inoltre rispettare i criteri di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/07/2011 allegato n. 1.

Per il dettaglio si rimanda a capitolato

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento). Informazione e formazione dei propri addetti o a personale terzo che operi per conto del Comune sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario. Informazione e formazione dei propri addetti o a personale terzo che operi per conto del Comune sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario. Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione a carico del gestore del servizio

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento). Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa alla fase di pulizia straordinaria a chiamata

GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE

Pagina 8 di 13

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Interferenze individuate

Comune di Bogogno – Ditta gestione del servizio

L'interferenza potrebbe avvenire in caso di interventi del personale Comunale all'interno della struttura o di organizzazioni esterne che agiscono per conto del Comune di Bogogno e l'organizzazione che gestisce tutte le attività all'interno

INDICAZIONI OPERATIVE

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Prima del trasporto e **consegna di attrezzature o macchinari** presso le sedi comunali interessate dal presente appalto occorre che la Ditta incaricata comunichi al Committente e/o Referente aziendale individuato (si veda in proposito i nominativi indicati nella sezione "Principali soggetti coinvolti") il giorno e l'orario previsti, le persone incaricate ed il nominativo del trasportatore, al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze nelle attività in atto.

L'accesso e il transito dei dipendenti della Ditta incaricata nelle strutture del Comune saranno comunque coordinati dal Referente aziendale individuato, il quale avrà il compito di verificare che non si creino interferenze eventualmente anche con altri appalti in corso presso quella stessa sede.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno delle strutture del Comune, dovranno essere concordate con il Referente aziendale individuato le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

LA VELOCITA' DI ACCESSO E PERCORRENZA DI MEZZI DI TRASPORTO NELLE AREE COMUNALI DOVRA' ESSERE LIMITATA AI 10 KM/H; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- E vietato fumare all'interno e nelle pertinenze scuola
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 - normale attività
 - > comportamento in caso di emergenza e evacuazione;
- In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza individuati agli atti dell'Amministrazione per ogni singolo edificio interessato dall'appalto
- 2. Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
 - sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza

Pagina 9 di 13

- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica
- La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA:

Le ditte che intervengono nelle strutture del Comune devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro committente o suo incaricato ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi oggetto dell'appalto. Devono inoltre prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

Le imprese saranno inoltre informate sui nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze nell'ambito delle sedi o dei locali dove si interviene.

I corridoi e le vie di fuga in generale saranno mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; saranno sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, ect.), anche se temporanei.

Garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

L'attività deve prevedere: un pianificato smaltimento dei rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI.

L'impresa, se del caso, deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;
- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato all'ufficio tecnico (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere

Pagina 10 di 13

manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

RADIAZIONI IONIZZANTI o NON IONIZZANTI:

All'interno delle strutture non sono presenti aree classificate in relazione alla presenza di rischi da radiazioni ionizzanti o non ionizzanti.

ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO:

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e di compatibilità elettromagnetica. Tale documentazione è mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al datore di lavoro committente un nuovo certificato di conformità CE e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.P.R. 459/96 "direttiva macchine".

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere consegnata gratuitamente dalle Ditte fornitrici la scheda dei dati di sicurezza (SDS) chimico – tossicologica, redatta in italiano, che dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche sul luogo di lavoro se sprovviste di tale scheda.

IMPIANTI ANTINCENDIO:

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale.

SOVRACCARICHI:

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi / magazzini, ect.), dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente ufficio tecnico comunale l'idoneità statica dell'intervento.

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE:

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: evacuare e arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto nei contenitori predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite schede dei dati di sicurezza (SDS), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la consultazione da parte degli operatori.

SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO:

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio di scivolamento.

EMERGENZA ALLAGAMENTO:

Pagina 11 di 13

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:

- avvertire il personale del committente affinché sia organizzato un intervento di manutenzione idraulica;
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti. In tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

USO DI PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ECC.

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici del Comune deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla scheda dei dati di sicurezza di ogni prodotto chimico ed essere esibita su richiesta del committente).

Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici del Comune rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

EMERGENZA:

Ogni Impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di Emergenza Interno (PEI) (a cura della ditta che gestisce l'asilo nido) dell'edificio in cui si trova ad operare e predisporre di conseguenza la propria struttura per la gestione delle emergenze. In caso di evacuazione dall'edificio: rimuovere le proprie attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e seguire le indicazioni degli addetti all'emergenza e/o del personale del committente; recarsi all'esterno attraverso l'uscita più vicina senza attraversare la zona interessata dall'evento Quando il tipo di intervento lo richiede è comunque necessario che l'Impresa appaltatrice si coordini con la committenza al fine di assicurare per tutta la durata dell'intervento: la predisposizione di adeguati mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione.

RISCHIO CHIMICO:

Negli ambienti scolastici vengono utilizzate sostanze chimiche per:

- la pulizia dei locali (detergenti, disinfettanti)

Nell'utilizzare tali prodotti è necessario attenersi alle istruzioni operative presenti sugli stessi ed alle indicazioni contenute nella scheda dei dati di sicurezza (SDS) nonché utilizzando i DPI individuati per la mansione.

BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione delle attività svolte non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Eventuali depositi non dovranno avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga;

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE

Pagina 12 di 13

INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura dei locali oggetto dell'appalto, dovranno essere informati il Datore di Lavoro Committente o il Responsabile Gestione del Contratto.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante dell'impresa presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall'Appaltatore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

Interferenze da attività refezione scolastica

Poiché tale attività è gestita direttamente dall'aggiudicatario della concessione non si individuano interferenze

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO

COSTI DELLA SICUREZZA

Nei costi sono stati inseriti:

Operazioni di coordinamento (incontri vari e sopralluoghi ai siti in fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....)

Costo protezione operatore (DPI, informazione formazione ed addestramento)

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericolo vari) e mezzi

COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA (su base annua) € 19800 (euro centonovantotto) non soggetti a ribasso

STIMA COSTI DI INTERFERENZA

A seguito della descrizione dei lavori di cui all'appalto di servizi e dei rischi di interferenze insiti nell'appalto stesso

GESTIONE DEL SERVIZIO DEL MICRO NIDO COMUNALE

Pagina 13 di 13

Poiché tali rischi fanno parte della specifica preparazione dei lavoratori della ditta appaltatrice, che deve fare una particolare formazione ed informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore;

Dato atto che per le interferenze messe in evidenza non si richiede adottare particolari ed ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore;

Visto che per lo svolgimento dell'appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti (art. 1 comma 1,lettera c) del dpr 222/03) necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Non si evidenziano Costi per la sicurezza da interferenze

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Bogogno,	
IL COMUNE	IL GESTORE SERVIZIO